

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1149-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dell'Ambiente

(V. Stampato Camera n. 1847)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
22 giugno 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Con lo strumento pattizio in oggetto si sostituiscono, aggiornandone i contenuti, una serie di accordi precedenti, prima fra tutte la convenzione del 1906 fra Italia e Svizzera sulla pesca nel lago Maggiore, nel lago di Lugano e nel fiume Stresa. L'obiettivo della convenzione è rendere compatibile l'esercizio della pesca con la difesa e il miglioramento dell'ambiente. Si detta così una precisa normativa che riguarda la licenza di pesca, gli attrezzi, la delimitazione di zone di rispetto, la lunghezza minima dei pesci che si possono pescare, i periodi di divieto della pesca.

Una norma appare di particolare rilievo: in caso di infrazione alle norme, può essere adottato a titolo di risarcimento l'obbligo di ripristino della situazione originaria. Garante dell'applicazione della convenzione è una Commissione italo-svizzera, i cui poteri sono definiti in dettaglio specie per quanto riguarda la sorveglianza e i poteri degli agenti delle due parti.

La Commissione affari esteri ritiene utile oltrechè urgente la ratifica di questa Convenzione ed invita pertanto l'Assemblea a dare la propria autorizzazione.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

26 ottobre 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.